**67^ Monte Erice**
**5/7 settembre 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | **Erice, 07 settmbre 2025** | **Documento n°: 2.3** |
| **Oggetto:** | **Decisione n.2 dei Commissari Sportivi** | **Ora: 22:50** |
| **Da** | Commissari Sportivi | |
| **A** | Concorrente n. 246 – Pasquale Capizzi<br>E p.c. Tutti i Concorrenti – Ufficiali di Gara | |

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dei commissari tecnici, avendo esaminato le evidenze fotografiche allegate al rapporto, convocato e ascoltato il concorrente/conduttore n. 246 – Pasquale Capizzi avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

| | |
|---|---|
| **Concorrente/ conduttore:** | Pasquale Capizzi |
| **Vettura N°** | 246 |
| **Sessione:** | Verifiche post gara |
| **Fatto:** | Nel procedere allo smontaggio della testata, al fine di effettuare i controlli richiesti dal Concorrente n. 246 per una verifica su reclamo nei confronti del Concorrente n. 245, con il conforto dell'art. 13 lettera 2 dell'appendice 5 al RNS, è apparso evidente che il monoblocco utilizzato risulta essere di tipo diverso da quello previsto dal documento HTP I-10976 art 2.1 lettera i, *Casting number of the block* M2A, mentre quello installato sulla vettura risulta essere un seriale HFX. |
| **Violazione:** | Art. 2.1 lettera i HTP I-10976 |
| **Applicazione Articoli:** | Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) - RSN 2025<br>Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) - RSN 2025<br>Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) - RSN 2025 |
| **Decisione:** | ➢ Esclusione del concorrente/conduttore n. 246 da Gara 2;<br>➢ Modifica delle classifiche depennando il concorrente/conduttore n. 246 ed innalzando tutte le posizioni in classifica successive;<br>➢ Deferimento del concorrente/conduttore n. 246 alla Procura Federale;<br>➢ Si propone inoltre, come previsto dal grado C della non conformità dichiarata nel rapporto dei commissari tecnici, la sospensione del HTP alla Giustizia Sportiva. |
| **Motivazione:** | Al termine di Gara 2 i commissari tecnici, durante una verifica disposta su reclamo, hanno riscontrato un'irregolarità non facente parte dell'oggetto del reclamo stesso, pertanto i Commissari Tecnici ne hanno dovuto tenere conto nell'emissione del giudizio sulla regolarità della vettura.<br><br>Il monoblocco utilizzato risulta essere di tipo diverso da quello previsto dal documento HTP I-10976 art 2.1 lettera i, *Casting number of the block* M2A, mentre quello installato sulla vettura risulta essere un seriale HFX.<br><br>I commissari tecnici comunicano la non conformità sopra citata di grado C ovvero "Non conformità dovute a lavorazioni o altre operazioni eseguite scientemente, indipendentemente dal fatto che comportino o meno vantaggi."<br><br>Per questi motivi il Concorrente n. 246 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN |

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

**67^ Monte Erice**
**5/7 settembre 2025**

**I Commissari Sportivi**

Camilla Romano
Presidente

Manuela Trivarelli

Tecla Genova

**Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi:**

Data: 07/09/25 Ora: 23:00 Firma: .....

Esposto alle: 23:03…h…